



REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Nominata con D.D. n. 645 del 26.05.2023

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 60 UNITA' DI CATEGORIA B3, PRESSO LA REGIONE PUGLIA, AREA PROFESSIONALE OPERATIVA/AMMINISTRATIVO-TECNICA, PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO TECNICO INDETTO CON D.D. N. 286 DEL 16 MARZO 2022

VERBALE N. 8

VALUTAZIONE SU RICHIESTE DI RIESAME (versione PRIVACY – DA PUBBLICARE)

L'anno 2023 addì 16 del mese di novembre, alle ore 12:15, con collegamento da remoto al link meet.google.com/ddi-visg-wcu, si è riunita la Commissione esaminatrice nominata per il concorso pubblico indicato in epigrafe con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 645 del 26.05.2023, così composta:

Presidente: Mauro CALOGIURI
Componente: Massimo RAPONI
Componente: Roberto DE MARCO

Segretario: Angelo DE FILIPPIS

La Commissione è chiamata a valutare le richieste di riesame pervenute a seguito della pubblicazione avvenuta in data 17.10.2023 sul sito <https://concorsi.regione.puglia.it> del verbale n. 7 "Verbale finale e graduatoria di merito" del 16.10.2023.

A tal proposito sono pervenute, direttamente all'indirizzo del Presidente della Commissione o per il tramite della Sezione Personale della Regione Puglia, istanze di riesame da parte di n. 5 (cinque) candidati.

La Commissione ribadisce che nel valutare le istanze di riesame dei candidati si atterrà in maniera puntuale a quanto espressamente previsto dal bando di concorso, come peraltro già richiamato nei precedenti verbali n. 1 del 22.06.2023 e n. 5 del 05.10.2023; in particolare, estratto dal verbale del 05.20.2023, si riporta il seguente passaggio: *"La Commissione evidenzia che i titoli non espressamente dichiarati dai singoli candidati in seno alle rispettive domande di partecipazione al concorso non saranno valutati"*.

Si riportano, di seguito, le richieste di istanza di riesame pervenute e le motivazioni formulate dalla commissione di accoglimento o non accoglimento delle stesse:

CANDIDATURA -QR CODE	CANDIDATUR A-BARCODE	Motivazione richiesta riesame	Motivazione accoglimento o rigetto
000003233895	0000032338959	Con pec del 20.10.2023 il candidato, non ritrovandosi nell'elenco dei candidati riportati nella graduatoria finale pubblicata in data 17.10.2023, chiede alla Commissione di procedere alla rettifica della graduatoria pubblicata.	<p>La Commissione, dopo aver analizzato la richiesta del candidato, evidenzia che il candidato è stato correttamente inserito nella graduatoria allegata al verbale n. 7 del 16.10.2023 e pubblicata in data 17.10.2023, alla posizione n. 64. A tal proposito sottolinea che il candidato in è stato identificato con i dati riferiti alla "candidatura qr code - 000003233895" e alla "candidatura barcode 0000032338959"; dati peraltro in possesso dello stesso candidato.</p> <p>La commissione, quindi, sulla base di quanto evidenziato, CONFERMA il proprio operato atteso che il candidato è stato correttamente collocato in graduatoria alla posizione n. 64.</p>
000003209397	0000032093971	Con pec del 17.10.2023 e del 23.10.2023 il candidato chiede l'aggiornamento della propria posizione nella graduatoria pubblicata in data 17.10.2023, in quanto non è stata riconosciuta dalla commissione la preferenza relativa a n.2 figli a carico, precisando che <i>"tale preferenza era da me vantata sin dalla data di presentazione della domanda, anzi era ben oltre precedente, tenuto conto che i miei figli hanno ad oggi rispettivamente 8 e 5 anni. Lo si riscontra da tutta la documentazione allegata ed inoltrata come vs. richiesta sui canali ufficiali dell'invio dei titoli di preferenza; invio avvenuto in data 11/07 e 26/07"</i> .	<p>La Commissione, dopo aver analizzato la richiesta del candidato, formula le seguenti considerazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il candidato non ha attestato nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii, così come previsto dall'art. 3, comma 8, lettera n) del bando e, pertanto, la commissione non ha riconosciuto alcun titolo in merito; 2. nel modulo di compilazione della domanda disponibile sul sistema «Step-One 2019» era presente apposito campo, dedicato al possesso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e delle disposizioni vigenti in materia, dei titoli che danno luogo a preferenza a parità di merito riportati anche nell'art. 8 del bando, proprio al fine di guidare la compilazione; il candidato non ha compilato tale campo; 3. il candidato, dopo aver inviato la domanda, se responsabilmente si fosse accorto del mancato inserimento del titolo di preferenza relativo ai due figli a carico, avrebbe potuto completare o correggere la stessa ed eseguire uno o più ulteriori invii della domanda entro i termini previsti dal bando, vista anche la previsione contenuta all'art. 3, comma 5: <i>"Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima"</i>; 4. il candidato afferma che il possesso del titolo di

CANDIDATURA -QR CODE	CANDIDATUR A-BARCODE	Motivazione richiesta riesame	Motivazione accoglimento o rigetto
			<p>preferenza relativo ai due figli a carico “Lo si riscontra da tutta la documentazione allegata ed inoltrata come vs. richiesta sui canali ufficiali dell'invio dei titoli di preferenza; invio avvenuto in data 11/07 e 26/07”, probabilmente facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 8, comma 5 del bando, ovvero: “i concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendano far valere <u>i titoli già dichiarati in domanda</u> e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire... la documentazione o la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli di accesso, degli altri titoli valutabili, nonché dei titoli di preferenza e/o riserva”. Tuttavia, nelle previsioni del bando, tale autodichiarazione o documentazione è da riferirsi solo ed esclusivamente ai titoli già dichiarati in domanda e non a titoli ulteriori. La previsione dell'art. 8, comma 5, non è assolutamente da intendersi quale possibilità di comunicazione di ulteriori titoli da sottoporre alla valutazione della commissione non precedentemente indicati nella domanda di partecipazione al bando;</p> <p>5. la commissione in tutte le sue attività si è sempre attenuta a quanto previsto dal bando e, in merito alla valutazione dei titoli, si è scrupolosamente attenuta a quanto disposto dall'art. 7, comma 1: “Resta fermo che i titoli <u>non espressamente dichiarati nella domanda</u> di ammissione al concorso <u>non sono presi in considerazione</u>”.</p> <p>La commissione, quindi, sulla base di tutte le considerazioni precedentemente indicate, CONFERMA il proprio operato e ritiene che non possa essere accolta la richiesta di riesame avanzata dal candidato.</p>
000003295044	0000032950441	<p>Nella pec inviata il 24.10.2023 il candidato, pur riconoscendo di non aver “correttamente dichiarato in domanda i dati relativi al Diploma di scuola media superiore” ha dichiarato che la commissione ha riconosciuto solo i 5 punti corrispondenti alla Laurea triennale dichiarata in domanda e non anche i 3 punti del Diploma di scuola media superiore. Inoltre, nella suddetta</p>	<p>La Commissione, dopo aver analizzato la richiesta del candidato, formula le seguenti considerazioni:</p> <p>1. nella PEC inviata il 24.10.2023, il candidato ammette di non aver attestato nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda il possesso del diploma di scuola media superiore, così come previsto dall'art. 3, comma 8, lettera l) e, pertanto, non ha avuto il riconoscimento del punteggio dei 3 punti come previsto dal bando di concorso;</p>

CANDIDATURA -QR CODE	CANDIDATUR A-BARCODE	Motivazione richiesta riesame	Motivazione accoglimento o rigetto
		<p>PEC, il candidato dichiara di aver inviato a FORMEZ, come richiesto dall'art. 8 comma 5 del bando, l'autodichiarazione dei titoli di studio e di preferenza posseduti, tra cui anche il diploma di scuola media superiore.</p> <p>Il candidato, quindi, con la suddetta PEC ha chiesto l'attribuzione dei tre punti previsti per il possesso del diploma di scuola media superiore, non dichiarato nella domanda di partecipazione e la conseguente collocazione in graduatoria con il punteggio di 32 punti.</p>	<p>2. nel modulo di compilazione della domanda presente sul sistema «Step-One 2019» era presente apposito campo, dedicato al diploma di scuola media superiore, proprio al fine di guidare la compilazione; il candidato non ha compilato tale campo;</p> <p>3. il candidato, dopo aver inviato la domanda, se responsabilmente si fosse accorto del mancato inserimento del titolo di scuola media superiore, avrebbe potuto completare o correggere la stessa ed eseguire uno o più ulteriori invii della domanda entro i termini previsti dal bando, vista anche la previsione dello stesso bando contenuta all'art. 3, comma 5, "<i>Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima</i>";</p> <p>4. la circostanza evidenziata dal candidato di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 8 comma 5 del bando, ovvero di aver inviato l'autodichiarazione dei titoli di studio e di preferenza posseduti, tra cui anche il diploma di scuola media superiore, non appare di rilievo in quanto la disposizione del bando recita testualmente "<i>i concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire...</i>". Pertanto, nelle previsioni del bando, tale autodichiarazione è da riferirsi solo ed esclusivamente ai titoli già dichiarati in domanda e non a titoli ulteriori. La previsione dell'art. 8, comma 5, non è assolutamente da intendersi quale possibilità di comunicazione di ulteriori titoli da sottoporre alla valutazione della commissione non precedentemente indicati nella domanda di partecipazione al bando;</p> <p>5. la commissione in tutte le sue attività si è sempre attenuta a quanto previsto dal bando e, in merito alla valutazione dei titoli, si è scrupolosamente attenuta a quanto disposto dall'art. 7, comma 1: "<i>Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione</i>".</p> <p>La commissione, quindi, sulla base di tutte le considerazioni precedentemente indicate, CONFERMA il proprio operato e</p>

CANDIDATURA -QR CODE	CANDIDATUR A-BARCODE	Motivazione richiesta riesame	Motivazione accoglimento o rigetto
			ritiene che non possa essere accolta la richiesta di riesame avanzata dal candidato.
000003276147	0000032761474	Con pec del 20.10.2023 il candidato <i>“chiede il riesame della valutazione di propri titoli, come riportato nell’Allegato 1 al verbale 7 del 16/10/2023, e la conseguente rettifica della graduatoria”</i> , a causa del mancato riconoscimento da parte della commissione del punteggio relativo al possesso del diploma di scuola media superiore, non indicato nella domanda di partecipazione, considerato che nella stessa domanda era stato indicato il possesso del titolo di laurea in Economia e Commercio	La Commissione, dopo aver analizzato la richiesta del candidato, formula le seguenti considerazioni: 1. il candidato nella pec ha dichiarato che <i>“Nella domanda di partecipazione il sottoscritto indicava, tra i titoli di studio, la laurea in conseguita presso l’Università Il sottoscritto ha ritenuto non indispensabile inserire il diploma di scuola media superiore, ritenendo che il possesso del diploma di laurea assorbisse il possesso del diploma conseguito presso, trattandosi di titolo inferiore, assorbito in quello superiore”</i> . In sostanza, il candidato, a quanto pare intenzionalmente, non ha attestato nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda il possesso del diploma di scuola media superiore, così come previsto dall’art. 3, comma 8, lettera l) del bando e, pertanto, non ha avuto il riconoscimento del punteggio dei 3 punti; 2. nel modulo di compilazione della domanda presente sul sistema «Step-One 2019» era presente apposito campo, dedicato al diploma di scuola media superiore, proprio al fine di guidare la compilazione; il candidato, a quanto pare intenzionalmente, non ha compilato tale campo; 3. il candidato, dopo aver inviato la domanda avrebbe potuto completare o correggere la stessa ed eseguire uno o più ulteriori invii della domanda entro i termini previsti dal bando, vista anche la previsione dello stesso bando contenuta all’art. 3, comma 5, <i>“Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima”</i> ; 4. il candidato, con PEC del 28.07.2023, ha autocertificato il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 del bando, ovvero: <i>“i concorrenti che hanno superato la prova d’esame e che intendano far valere i titoli già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire... la documentazione o la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli di accesso, degli</i>

CANDIDATURA -QR CODE	CANDIDATUR A-BARCODE	Motivazione richiesta riesame	Motivazione accoglimento o rigetto
			<p><i>altri titoli valutabili, nonché dei titoli di preferenza e/o riserva". Tuttavia, nelle previsioni del bando, tale autodichiarazione o documentazione è da riferirsi solo ed esclusivamente ai titoli già dichiarati in domanda e non a titoli ulteriori. La previsione dell'art. 8, comma 5, non è assolutamente da intendersi quale possibilità di comunicazione di ulteriori titoli da sottoporre alla valutazione della commissione non precedentemente indicati nella domanda di partecipazione al bando;</i></p> <p>5. la commissione in tutte le sue attività si è sempre attenuta a quanto previsto dal bando e, in merito alla valutazione dei titoli, si è scrupolosamente attenuta a quanto disposto dall'art. 7, comma 1: <i>"Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione".</i></p> <p>La commissione, quindi, sulla base di tutte le considerazioni precedentemente indicate, CONFERMA il proprio operato e ritiene che non possa essere accolta la richiesta di riesame avanzata dal candidato.</p>
000003321461	0000033214610	<p>Con pec del 23.10.2023 il candidato chiede l'attribuzione del punteggio pari a n 3 punti per il possesso del titolo di studio relativo al diploma di scuola sec. di II grado e relativa rettifica del punteggio assegnato dalla commissione, come da verbale n. 7 del 16 ottobre c.a.</p> <p>Il candidato nella suddetta PEC specifica che il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore è stato comunicato in sede di dichiarazione dei titoli di preferenza attraverso PEC.</p>	<p>La Commissione, dopo aver analizzato la richiesta del candidato, formula le seguenti considerazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il candidato non ha attestato nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda il possesso del diploma di scuola media superiore, così come previsto dall'art. 3, comma 8, lettera I) del bando e, pertanto, non ha avuto il riconoscimento del punteggio dei 3 punti ,come previsto dal bando; 2. nel modulo di compilazione della domanda presente sul sistema «Step-One 2019» era presente apposito campo, dedicato al diploma di scuola media superiore, proprio al fine di guidare la compilazione; il candidato non ha compilato tale campo; 3. il candidato, dopo aver inviato la domanda, se responsabilmente si fosse accorto del mancato inserimento del titolo di scuola media superiore, avrebbe potuto completare o correggere la stessa ed eseguire uno o più ulteriori invii della domanda entro i termini previsti dal bando, vista anche la previsione dello stesso bando contenuta all'art. 3, comma 5, <i>"Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più</i>

CANDIDATURA -QRCODE	CANDIDATUR A-BARCODE	Motivazione richiesta riesame	Motivazione accoglimento o rigetto
			<p><u>invii</u>, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima”;</p> <p>4. il candidato afferma che “il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore è stato comunicato in sede di dichiarazione dei titoli di preferenza attraverso PEC”, probabilmente facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 8 comma 5 del bando, ovvero: “i concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendano far valere <u>i titoli già dichiarati in domanda</u> e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire... la documentazione o la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli di accesso, degli altri titoli valutabili, nonché dei titoli di preferenza e/o riserva”. Tuttavia, nelle previsioni del bando, tale autodichiarazione o documentazione è da riferirsi solo ed esclusivamente ai titoli già dichiarati in domanda e non a titoli ulteriori. La previsione dell'art. 8, comma 5, non è assolutamente da intendersi quale possibilità di comunicazione di ulteriori titoli da sottoporre alla valutazione della commissione non precedentemente indicati nella domanda di partecipazione al bando;</p> <p>5. la commissione in tutte le sue attività si è sempre attenuta a quanto previsto dal bando e, in merito alla valutazione dei titoli, si è scrupolosamente attenuta a quanto disposto dall'art. 7, comma 1: “Resta fermo che i titoli <u>non espressamente dichiarati nella domanda</u> di ammissione al concorso <u>non sono presi in considerazione</u>”.</p> <p>La commissione, quindi, sulla base di tutte le considerazioni precedentemente indicate, CONFERMA il proprio operato e ritiene che non possa essere accolta la richiesta di riesame avanzata dal candidato.</p>

Sulla base di quanto appena riportato, la Commissione conferma la graduatoria finale di merito allegata al verbale n. 7 del 16.10.2023 e pubblicata in data 17.10.2023.

La Commissione termina le attività alle ore 15:00.

Al termine delle operazioni, la Commissione per il tramite del Segretario, trasmetterà al Servizio competente della Sezione Personale il presente verbale.

Il presente verbale è stato redatto in una versione PRIVACY – DA PUBBLICARE, che si compone di n. 8 (otto) pagine, ed e in una versione INTEGRALE – DA NON PUBBLICARE, che si compone di n. 11 (undici) pagine e che resterà agli atti della presente procedura.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione

Il presidente

Mauro CALOGIURI

I componenti

Massimo RAPONI

Roberto DE MARCO

Il segretario

Angelo DE FILIPPIS